



Provincia di Biella

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Determinazione del Dirigente/Responsabile

Determinazione n. **1406** del **12/09/2024**

Oggetto: Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata per l'installazione IPPC della Chiorino S.p.A., ubicata in via S. Agata, 9 nel Comune di Biella.

Dirigente / Responsabile P.O. Graziano Stevanin

Responsabile del Procedimento Graziano Stevanin

Il Dirigente/Responsabile

Impresa:	Chiorino S.p.A.				
Sede Legale:	via S. Agata, 9	Comune:	Biella	Cap:	13900
Sede Operativa:	via S. Agata, 9	Comune:	Biella	Cap:	13900
Codice fiscale:	07466820581	Partita IVA:	01647540028	Codice SIRA:	3087
Telefono	01584891	p.e.c.:	ufficio.tecnico@pec.chiorino.com		

Questa Amministrazione con Determinazione Dirigenziale n. 19 del 10/01/2024 ha riesaminato e rinnovato l'Autorizzazione Integrata Ambientale della Chiorino S.p.A. per l'installazione ubicata in via S. Agata, 9 nel Comune di Biella.

L'Azienda è autorizzata all'esercizio della seguente attività IPPC, come definita nell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014: "6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno".

La Società Chiorino, in data 23/04/2024 con nota prot. n. 9305, ha inviato a questa Amministrazione ed al Dipartimento Piemonte Nord Est di A.R.P.A. una richiesta di rettifica di alcune prescrizioni contenute nella Determinazione della Provincia di Biella n. 19 del 10/01/2024. Nello specifico viene richiesta l'eliminazione della prescrizione n. 32 dell'Allegato B della citata Determinazione n. 19/2024, che prevedeva quanto segue: "In considerazione dell'elevato grado di urbanizzazione del sito in cui si colloca l'Azienda, risulta prioritario che le emissioni di emergenza non siano utilizzate in modo improprio, ma solo in concomitanza di criticità degli impianti di abbattimento. Pertanto la posizione della serranda dello sbocco d'emergenza in atmosfera dovrà essere mantenuta chiusa mediante blocchi con sigilli; qualora emerga la necessità di rompere tali dispositivi di sicurezza la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione agli enti di controllo"; la Società proponente giustifica tale richiesta rammentando che tale prescrizione risulta essere stata erroneamente ripresa dalla autorizzazione alle emissioni in atmosfera dello stabilimento in oggetto (Determinazione n. 326 del 01/02/2006) antecedente al rilascio dell'AIA, infatti già nell'aprile del 2006 era stata prodotta dalla Chiorino S.p.A. una relazione atta a richiederne l'eliminazione, cui

fece seguito un formale riscontro dell'Amministrazione Provinciale, con nota prot. n. 34906 del 28/06/2006, nel quale si ritenevano le motivazioni addotte dall'Azienda sufficienti a giustificare l'impossibilità ad adempiere a tale prescrizione; ulteriori elementi di conoscenza erano poi stati forniti dall'Azienda anche con le integrazioni presentate nel corso del provvedimento di rilascio della prima AIA dello stabilimento in data 26/07/2006 e che avevano portato al non inserimento di tale prescrizione nell'AIA originale. La Società Chiorino in considerazione di quanto già deciso nell'ambito del procedimento di rilascio dell'AIA nel 2006 e stante l'immutata necessità di poter utilizzare lo sfiato in aria degli impianti durante le fasi di attrezzaggio e manutenzione, richiede pertanto l'eliminazione tale prescrizione autorizzativa.

La Società richiede inoltre, con riferimento alla prescrizione n. 42 dell'Allegato B alla Determina di autorizzazione, che prevede quanto segue: "Il Gestore, in conformità alle prescrizioni dell'autorizzazione e comunque entro il 31 maggio di ogni anno fornisce all'autorità competente i dati di cui al punto 4.1 della parte I dell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e tutti gli altri dati che consentano di verificare la conformità dell'impianto o delle attività alle prescrizioni imposte dall'art. 275 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. utilizzando il modello denominato "Verifica di conformità per i gestori che sono tenuti a rispettare le prescrizioni della parte III o IV dell'Allegato III – (condizione B)" reperibili nel portale web dell'Amministrazione Provincia di Biella al seguente indirizzo: <https://www.provincia.biella.it/aree-tematiche/ambiente/qualita-dellaria/piano-di-gestione-solventi>", dei chiarimenti in quanto la Condizione B del modulo indicato fa riferimento ad attività che non vengono condotte nel sito, e se tale prescrizione va considerata da applicarsi ma con riferimento alla "Condizione A" del modulo Provinciale ovvero se tale comunicazione può considerarsi superflua in quanto sostituita dalle altre comunicazioni prescritte nella determina di autorizzazione (es. prescrizione n. 34 limiti di emissione, n. 41 trasmissione risultati autocontrolli emissioni, n. 43 trasmissione piano gestione solventi, ecc.).

Questa Amministrazione, con nota prot. n. 9944 del 03/05/2024, ha richiesto al Dipartimento Piemonte Nord Est di A.R.P.A. di esprimersi circa la richiesta di rettifica formalizzata dall'Azienda.

La Chiorino S.p.A., in data 11/06/2024 con nota prot. n. 12994, ha inviato a questi Uffici, al Comune di Biella ed al Dipartimento Piemonte Nord Est di A.R.P.A. una ulteriore richiesta di modifica delle prescrizioni contenute nella Determinazione della Provincia di Biella n. 19 del 10/01/2024, nello specifico indicando quanto segue: "Con specifico riferimento alla prescrizione di cui al punto n. 16 dell'Allegato A alla Determina di autorizzazione: 16. L'Azienda, entro 180 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, dovrà presentare alla Provincia, al Comune ed al dipartimento dell'ARPA competenti territorialmente uno studio di impatto olfattivo dello stabilimento esistente, mediante simulazione modellistica meteo-dispersiva redatto ai sensi della Delibera della Giunta Regionale del Piemonte del 9 gennaio 2017 n. 13-4554 e del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 28/06/2023, n. 309. Si segnala che sono stati contattati diverse società di servizi e laboratori al fine di individuare dei soggetti che potessero svolgere l'attività richiesta. Fatta salva l'oggettiva difficoltà nell'individuare dei soggetti che fossero in grado di effettuare sia lo studio di modellizzazione richiesto che le necessarie misurazioni olfattometriche propedeutiche per la definizione della base del modello, abbiamo ricevuto due distinte offerte economiche nel merito, ciascuna delle quali prevede un importo complessivo per tale attività pari a circa 18.000 € (vedi offerte allegate). In considerazione del fatto che lo stabilimento non è usualmente solito essere soggetto a segnalazioni di molestia olfattiva da parte della popolazione residente negli interni dello stabilimento produttivo, fatto salvo un'unica segnalazione ricevuta nel mese di luglio scorso, come anche segnalato da ARPA, riferita ad un unico evento puntuale ed estemporaneo. Tale fenomeno si è verificato in quell'unica occasione, seppur per due sere consecutive, e con una durata temporale estremamente ridotta ed inferiore a mezz'ora per evento. Successivamente quel singolo caso non si sono più ricevute successivamente segnalazioni analoghe. Come rilevabile anche dal modulo di registrazione interna della segnalazione, dalle verifiche interne condotte risultava la piena efficienza di tutti i sistemi di aspirazione ed abbattimento presenti nel sito e non si riscontrarono eventi anomali o lavorazioni estemporanee o particolari tali da poter aver dato origine ad emissioni odorigene moleste. Le lavorazioni condotte risultavano inoltre essere quelle ordinarie. Si ritiene pertanto non sia individuabile con assoluta certezza lo stabilimento produttivo Chiorino quale causa della segnalazione rilevata dai tecnici ARPA. Stante il carattere estremamente estemporaneo della segnalazione, la durata estremamente ridotta dello stesso e la mancanza di ripetizioni nel tempo di

tale evento, si ritiene che una simulazione modellistica meteodispersiva del sito, oltre che estremamente onerosa, non possa caratterizzare il fenomeno originante la molestia segnalata, anche qualora l'origine fosse stata effettivamente riconducibile alle attività Chiorino, in quanto sicuramente non connessa alle attività normalmente effettuate nel sito o alle condizioni meteorologiche generali dell'area stante l'assenza di ulteriori o differenti segnalazioni di odori molesti imputabile al sito produttivo. In considerazione di quanto sopra si richiede pertanto di rettificare tale prescrizione eliminando la stessa ovvero individuandola quale conseguenza di segnalazioni di molestie effettivamente e certamente riconducibili all'attività del sito produttivo, per quanto ad oggi non presenti".

Questa Amministrazione, con nota prot. n. 13814 del 19/06/2024, ha richiesto al Dipartimento Piemonte Nord Est di A.R.P.A. ed al Comune di Biella di esprimersi circa la nuova richiesta di modifica formalizzata dalla Chiorino S.p.A..

Il Dipartimento Piemonte Nord Est di A.R.P.A., in data 21/06/2024 con nota prot. n. 14011, ha fornito il proprio riscontro riguardante la prima richiesta formalizzata dalla Società proponente, concordando con l'eliminazione della prescrizione n. 32, ritenendo invece necessario mantenere la prescrizione n. 42, in quanto i dati restituiti dall'elaborazione richiesta non sono sostituiti da altre prescrizioni, provvedendo tuttavia a modificarla facendo riferimento al modello denominato "Verifica di conformità per i gestori che sono tenuti a rispettare le prescrizioni della parte III o IV dell'Allegato III – (condizione A)" reperibile nel portale web dell'Amministrazione Provincia di Biella.

Il Comune di Biella, in data 27/06/2024 con nota prot. n. 14425, ha confermato che non risultavano pervenute segnalazioni riguardanti molestie olfattive nell'area dello stabilimento in oggetto; pertanto esprimeva parere favorevole all'accoglimento della richiesta di modifica della relativa prescrizione, invitando a riformularne l'applicabilità solo a fronte di segnalazioni di molestie olfattive, ripetute nel tempo, ed effettivamente riconducibili all'attività del sito produttivo.

Il Dipartimento Piemonte Nord Est di A.R.P.A., in data 13/08/2024 con nota prot. n. 17986, ha fatto pervenire a questi Uffici il proprio parere rispetto alla nuova richiesta di modifica presentata dalla Chiorino, precisando tuttavia che al Dipartimento sono pervenute delle segnalazioni di molestie olfattive anche nel luglio di quest'anno, analoghe a quelle del luglio 2023, per acquisire ulteriori elementi di conoscenza il personale di A.R.P.A. ha svolto anche un sopralluogo presso lo stabilimento di via S. Agata, in data 12/07/2024, riscontrando effettivamente la presenza di odori di solvente, seppur di lieve entità, provenire dal punto di emissione n. 38, quanto rilevato rende verosimile che le molestie olfattive lamentate possano essere riferite a particolari condizioni climatiche. Nel parere trasmesso dal Dipartimento Piemonte Nord Est di A.R.P.A. si precisa inoltre che il punto di emissione n. 38 è autorizzato per l'emissione di:

- Polveri (per operazioni di spalmatura di PVC),
- COV (per operazioni di spalmatura di mescole in solvente)
- DMF (per operazioni di spalmatura di PU in DMF),

ma dall'esame degli esiti dei monitoraggi periodici eseguiti nel 2019, 2021 e 2023 è emerso che le polveri sono l'unico inquinante che l'Azienda abbia mai monitorato.

A fronte di tali evidenze, A.R.P.A. evidenzia la necessità di prescrivere al Gestore di inoltrare:

- una proposta operativa che consenta sia di individuare la causa delle molestie olfattive segnalate che parrebbero essere sporadiche e localizzate, ma anche di potenziare il contenimento degli odori o delle emissioni diffuse che potrebbero provenire dallo stabilimento, individuando ad esempio: i prodotti e le lavorazioni con alta soglia olfattiva, la necessità di maggiore filtrazione di alcuni camini, la necessità di intensificare le manutenzioni preventive agli impianti per prevenire eventuali trafile, se necessario misurandoli, ecc.;
- le relazioni interne redatte, come previsto dalla prescrizione 33, in occasione delle segnalazioni di luglio 2024 e quelle eventualmente predisposte per gli eventi dell'anno precedente;
- le registrazioni degli eventi accidentali verificatisi all'interno dell'ambiente di lavoro quali: sversamenti, perdite, o situazioni di potenziale rischio per la diffusione dei solventi all'esterno dell'Azienda, a partire da gennaio 2023 ad oggi;
- per il punto di emissione GA38:
 - il dettaglio della composizione delle mescole utilizzate durante le lavorazioni in corso durante i monitoraggi negli anni 2019, 2021 e 2023;

- le motivazioni per cui non sono stati monitorati anche gli inquinanti COV e DMF;
- indicazione di quali sono le frequenze con le quali si utilizzano i tre tipi di mescole;
- una relazione esplicativa delle modalità di aspirazione, convogliamento, trattamento degli effluenti, durante la spalmatura delle diverse mescole alla Linea SP02.

In considerazione di quanto indicato questa Amministrazione ritiene possibile aggiornare l'Autorizzazione in capo alla Chiorino accogliendo la richiesta di eliminare la prescrizione n. 32 e di modificare le prescrizioni n. 16 e 42 dell'autorizzazione corrente come indicato dal Dipartimento Piemonte Nord Est di A.R.P.A.. Nello specifico verranno sostituite le Sezioni A e B della Determinazione Dirigenziale n. 19 del 10/01/2024 con le sezioni di pari titolo del presente Atto, dove verranno inserite le modifiche suindicate ed eliminate le prescrizioni già ottemperate dall'Azienda.

Questa Amministrazione, in considerazione di quanto richiesto dal Dipartimento Piemonte Nord Est di A.R.P.A. in sostituzione dello studio di impatto olfattivo dello stabilimento in oggetto, ritiene congruo assegnare un termine di 120 giorni alla Società proponente per ottemperare prescrizione proposta dall'A.R.P.A..

Visto il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 44/2000.

Accertato che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del vigente Codice di comportamento della Provincia di Biella, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 134 del 30/12/2022, l'incaricato dell'istruttoria del presente atto non ha segnalato di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale e che non sussistono, nei confronti del Dirigente, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale.

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Dott. Graziano Stevanin, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria condotta dalla Dott. Giovanni Maria Foddanu per l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione IPPC in oggetto,

DETERMINA

1. Di aggiornare, fatti salvi eventuali diritti di terzi, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 19 del 10/01/2024 alla Chiorino S.p.A., per la propria installazione I.P.P.C., ubicata in via S. Agata, 9 nel Comune di Biella, per lo svolgimento dell'attività *"6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno"*.
2. Di sostituire la Sezione A – "Prescrizioni generali" e la Sezione B – "Emissioni in atmosfera" della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 19 del 10/01/2024 con la Sezione A – "Prescrizioni generali" e la Sezione B – "Emissioni in atmosfera" del presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
3. Di fare salve tutte le ulteriori prescrizioni contenute nella citata Determinazione Dirigenziale n. 19 del 10/01/2024 di riesame dell'A.I.A., qualora non in contrasto con il presente atto.
4. Di stabilire che il presente atto dovrà essere sempre custodito dal gestore, anche in copia, presso l'installazione.
5. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata.

6. Di trasmettere duplicato informatico del presente atto al soggetto richiedente e agli organi di controllo ed agli altri enti coinvolti nel procedimento cui è riferito.
7. Di stabilire altresì che:
 - L'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
 - In caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni tramite il SUAP territorialmente competente.
8. Di stabilire che i termini indicati con le prescrizioni contenute nel presente atto decorrono, ove non diversamente specificato, dalla data di formale piena conoscenza da parte della Chiorino S.p.A. del presente atto.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

1. al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06/12/1971;
2. al Capo dello Stato entro 120 gg. dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24/11/1971.

Il Dirigente/Responsabile

Graziano Stevanin

Sezione A – Prescrizioni generali

1. L'Azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali malfunzionamenti, incidenti o segnalazioni di molestie pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente, in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo.
2. Qualora, per il superamento dei valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale, si rendesse necessario per il Gestore dell'installazione IPPC in oggetto provvedere a trasmettere all'autorità competente la documentazione finalizzata alla redazione dell'European Pollutant Release and Transfer Register (Dichiarazione EPRTTR o equivalente), si richiede che, entro 30 giorni dalla formalizzazione dei dati EPRTTR all'ISPRA, venga inviata a questa Amministrazione, anche in formato digitale, una relazione sintetica con la descrizione della metodica applicata per la determinazione delle emissioni, con allegata la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia di Biella l'esercizio delle competenti funzioni di validazione.
3. Entro il 30 maggio di ogni anno, l'Azienda dovrà trasmettere via PEC un report annuale all'Autorità Competente, all'Organo di Controllo (ARPA) e per conoscenza al Comune. Il report redatto dall'azienda annualmente dovrà contenere una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che includa analisi, valutazioni e considerazioni sull'andamento dell'attività IPPC basate sugli accertamenti effettuati con le frequenze indicate nelle tabelle contenute nei diversi capitoli del piano e che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'AIA di cui il piano è parte integrante. I dati quantitativi richiesti dal PMC, compresi gli esiti analitici dei rapporti di prova, dovranno essere trasmessi in formato elaborabile (tipo excel) e dovrà essere riportato lo storico dei dati almeno degli ultimi 3 anni. Poiché tale allegato sarà messo a disposizione del pubblico così come stabilito dall'art. 29-decies c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui in esso siano contenute informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e di pubblica sicurezza o difesa nazionale, dovrà essere trasmessa anche una versione del report annuale priva delle informazioni riservate.
4. L'Azienda congiuntamente alla trasmissione del report annuale dovrà inviare anche la copia della dichiarazione EMAS.
5. L'Azienda deve predisporre un programma di controllo e manutenzione dello stato di integrità dei recipienti, dei sistemi di contenimento e delle tubazioni, comprese le linee interrato e quelle fognarie, degli organi di tenuta e dei sistemi di intercettazione;
6. L'Azienda deve mantenere in efficienza un sistema di raccolta immediata dei piccoli sversamenti (materiale assorbente e/o decontaminante posto in punti sicuri e facilmente accessibili, panne assorbenti, ..) anche attraverso la protezione dei punti a maggiore vulnerabilità (tombini, pozzi, caditoie, ...).
7. L'Azienda deve garantire la compartimentazione delle aree potenzialmente interessate da sversamenti (serbatoi di stoccaggio, aree travaso, magazzini di deposito liquidi in contenitori mobili, aree sottostanti tubazioni di movimentazione liquidi, impianti di produzione specie all'aperto, ...) con idonei sistemi di convogliamento e raccolta.
8. L'Azienda deve mantenere separate le linee di raccolta degli effluenti provenienti dalle aree potenzialmente interessate da sversamenti da quelle deputate all'allontanamento delle acque meteoriche, fermo restando, per queste ultime, quanto disposto dallo specifico regolamento regionale.
9. L'Azienda deve organizzare le superfici in modo da rendere minime le suddette aree, specie all'aperto, e garantirne la specifica protezione (coperture, linee/grigliati di convogliamento e pozzetti di raccolta ad hoc, pavimentazione impermeabile adatta ai liquidi trattati, ...).
10. L'Azienda deve disporre dei sistemi, collegati ad allarme interno, atti ad evidenziare l'inatteso calo di livello nei serbatoi o l'eccessivo riempimento degli stessi o di ogni altro sistema finalizzato a rilevare precocemente ogni occasione di perdita di prodotto.
11. L'Azienda provvedere alla sostituzione o al risanamento dei serbatoi interrati datati, utilizzando le migliori tecnologie disponibili e nel rispetto della normativa vigente.
12. L'Azienda deve eliminare il pericolo di veicolazione preferenziale attraverso la sigillatura della testa pozzo dei pozzi sia in esercizio che in disuso; verificare le caratteristiche di

- completamento dei pozzi sia in esercizio che in disuso e della loro conformità all'art. 2 co. 6 della l.r. 22/1996, in caso di non conformità è necessario procedere immediatamente al ricondizionamento o alla sostituzione dei pozzi non conformi.
13. L'Azienda deve garantire una regimazione delle acque di prima pioggia provenienti dalle aree potenzialmente interessate da contaminazioni, secondo quanto disposto dallo specifico regolamento regionale, tenendo anche presente l'eventualità di contaminazioni incidentali e la necessità di allontanare e raccogliere i prodotti conseguenti le operazioni di spegnimento incendi.
 14. L'Azienda deve predisporre in prossimità dei punti di possibile impiego dei dispositivi di emergenza (materiale assorbente, tappetini polimerici da sistemare sulle caditoie, cuscinetti gonfiabili da introdurre nelle linee fognarie, ecc...) tali da impedire che l'inquinante raggiunga le fognature attraverso le caditoie o i pozzetti di ispezione.
 15. L'Azienda deve disporre di sistemi per l'intercettazione automatica dello scarico qualora sia rilevata la presenza anomala di inquinanti a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore.
 16. L'Azienda, entro 120 giorni dal rilascio dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, dovrà presentare alla Provincia, al Comune ed al dipartimento dell'ARPA competenti territorialmente la seguente documentazione:
 - una proposta operativa che consenta sia di individuare la causa delle molestie olfattive segnalate che parrebbero essere sporadiche e localizzate, ma anche di potenziare il contenimento degli odori o delle emissioni diffuse che potrebbero provenire dallo stabilimento, individuando ad esempio: i prodotti e le lavorazioni con alta soglia olfattiva, la necessità di maggiore filtrazione di alcuni camini, la necessità di intensificare le manutenzioni preventive agli impianti per prevenire eventuali trafile, se necessario misurandoli, ecc.;
 - le relazioni interne redatte, come previsto dalla prescrizione 33, in occasione delle segnalazioni di luglio 2024 e quelle eventualmente predisposte per gli eventi dell'anno precedente;
 - le registrazioni degli eventi accidentali verificatisi all'interno dell'ambiente di lavoro quali: sversamenti, perdite, o situazioni di potenziale rischio per la diffusione dei solventi all'esterno dell'Azienda, a partire da gennaio 2023 ad oggi;
 - per il punto di emissione GA38:
 - il dettaglio della composizione delle mescole utilizzate durante le lavorazioni in corso durante i monitoraggi negli anni 2019, 2021 e 2023;
 - le motivazioni per cui non sono stati monitorati anche gli inquinanti COV e DMF;
 - indicazione di quali sono le frequenze con le quali si utilizzano i tre tipi di mescole;
 - una relazione esplicativa delle modalità di aspirazione, convogliamento, trattamento degli effluenti, durante la spalmatura delle diverse mescole alla Linea SP02.
 17. L'Azienda prima di procedere alla realizzazione dei quattro nuovi punti emissivi in progetto (124, 125, 126 e 127) e comunque entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, dovrà presentare alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento ARPA competenti territorialmente la documentazione previsionale di impatto acustico che valuti i contributi che verranno introdotti da tali nuove fonti emissive; dovrà inoltre predisporre ed inviare, entro il medesimo termine, una relazione tecnica di aggiornamento, circa lo stato di avanzamento del piano di risanamento acustico approvato nel 2022, al fine di dimostrare che le modifiche in progetto non pregiudichino il rientro nei limiti dell'intero stabilimento (prescrizione già ottemperata).
 18. L'Azienda dovrà rielaborare/aggiornare lo studio previsionale di impatto acustico dello stabilimento ogni qualvolta siano previste modifiche impiantistiche significative o variazioni della classificazione acustica del territorio comunale anche attraverso opportune misurazioni fonometriche. Lo studio previsionale di impatto acustico aggiornato dovrà poi essere trasmesso alle autorità competenti per le opportune valutazioni ed eventuali prescrizioni.

Sezione B – Emissioni in atmosfera

Termine di messa a regime degli impianti:
<p>Il termine per la messa a regime dei nuovi impianti convogliati ai punti di emissione 5, 124, 125, 126, 127, 128 WBS è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di avvio degli stessi.</p> <p>L'Azienda per tali nuovi impianti dovrà comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio, la data in cui intende dare inizio alla loro messa in esercizio come previsto dal combinato disposto dell'articolo 269, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 44 della L.R. n. 44/2000.</p>
Modalità e periodicità degli autocontrolli:
<p>Per la periodicità dei monitoraggi si rimanda allo specifico capitolo della Sezione C – Piano di Monitoraggio e Controllo della Determinazione Dirigenziale n. 19 del 10/01/2024.</p>

19. L'Azienda, in considerazione delle operazioni di manutenzione straordinaria effettuate nella fermata invernale al postcombustore, dovrà effettuare entro 60 giorni dal rilascio dell'A.I.A., il monitoraggio annuale al punto di emissione n. 98, al fine di dimostrare il rispetto dei limiti emissivi assegnati (Prescrizione già ottemperata).
20. L'Azienda dovrà dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, della data di avvio dei nuovi impianti afferenti ai punti di emissione 5, 124, 125, 126, 127 e 128 WBS alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento dell'A.R.P.A. competenti territorialmente (Prescrizione già ottemperata).
21. Ai punti di emissione 125, 127 e 128-WBS l'Azienda dovrà eseguire, nei primi 10 giorni di marcia controllata dell'impianto a regime un monitoraggio di avvio per dimostrare il rispetto di tutti i parametri indicati nel quadro riassuntivo delle emissioni, successivamente dovrà eseguire i controlli periodici indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
22. Ai punti di emissione 5 e 124 l'Azienda dovrà eseguire, nei primi 10 giorni di marcia controllata dell'impianto a regime un monitoraggio di avvio per dimostrare il rispetto di tutti i parametri indicati nel quadro riassuntivo delle emissioni, per tali camini non sono richiesti monitoraggi periodici (Prescrizione già ottemperata).
23. L'Azienda dovrà comunicare la data di definitiva dismissione del punto di emissione n. 56 (Prescrizione già ottemperata).
24. L'Azienda dovrà esercire la linea di spalmatura del reparto nastri, dedicata ai rivestimenti a base acquosa (WBS – water based system) e quella dedicata alla spalmatura di polveri di PU in modo esclusivamente alternativo.

Caldai:

25. Poiché i generatori di calore afferenti ai punti di emissione 64, 66 e 76 si configurano come medi impianti di combustione esistenti già adeguati ai nuovi limiti emissivi previsti D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii, si riportano di seguito, come indicato nell'allegato I, Parte IV-bis alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, i loro elementi identificativi minimi:

Generatori di calore	BONO omp 4000	BONO omp 4000/pa	Tecnositer rsa 1550
Classificazione secondo le definizioni dell'articolo 268, com. 1	gg-bis	gg-bis	gg-bis
Classificazione dei combustibili utilizzati (biomassa solida, altri combustibili solidi, gasolio, altri combustibili liquidi, gas naturale, altri combustibili gassosi).	gas naturale	gas naturale	gas naturale
Quantità di combustibile utilizzata			
Potenza termica nominale	4,65 MW	4,65 MW	1,4 MW

Numero previsto di ore operative annue	5.760 h	5.760 h	< 500
Carico medio di processo	c.a. 40%	c.a. 40%	c.a. 26%
Data di messa in esercizio	1997	1987	1999
Settore di attività dello stabilimento o del medio impianto di combustione secondo il codice NACE	25.24.0		

26. Per gli effluenti emessi dai generatori di calore afferenti ai punti di emissione nn. 64 e 66, poiché alimentati a metano, in base a quanto disposto dalla normativa vigente, si può ritenere implicitamente rispettato il limite di 5 mg/Nm³ indicato per la concentrazione delle polveri, pertanto l'Azienda è sollevata dall'onere di verificare tale inquinante in occasione dei monitoraggi periodici.
27. L'Azienda al fine di accertare il rispetto dei limiti imposti dovrà provvedere ad effettuare annualmente ai punti di emissione 64 e 66 un monitoraggio delle emissioni, nelle peggiori condizioni di esercizio.
28. La caldaia alimentata a gas metano afferente al punto di emissione 76, è da ritenersi quale medio impianto di combustione esistente già adeguato e dovrà funzionare per non più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni. Il primo periodo da considerare per il calcolo si riferisce ai cinque anni civili successivi al 01/01/23.
29. L'Azienda è sollevata dall'obbligo dell'effettuazione dei monitoraggi periodici al punto di emissione n. 76 a far data dal 01/01/2023; dovrà tuttavia provvedere ad effettuare sulla caldaia afferente a tale camino le operazioni di manutenzione necessarie a mantenerla nelle corrette condizioni di esercizio.
30. Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dal 2024, l'Azienda dovrà presentare alla Provincia ed al Dipartimento dell'ARPA competenti territorialmente, ai fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente.

Prescrizioni generiche:

31. Dato che, per questioni di sicurezza, in casi di emergenza è prevista la possibilità di deviare direttamente in atmosfera le emissioni convogliate agli impianti di abbattimento 96, 98 e 128 (polveri e WPS) tale operazione dovrà essere effettuata esclusivamente per il tempo necessario ad ultimare la lavorazione in corso, in modo tale da non determinare situazioni di criticità ambientale.
32. (prescrizione eliminata).
33. L'Azienda deve predisporre una relazione interna in occasione di eventuali segnalazioni di inconvenienti o molestie, pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente in ordine alle possibili cause ed agli interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere disponibili agli organi di controllo.
34. I limiti di emissione fissati nell'atto autorizzativo rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinanti che possono essere contenuti nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie. Ai punti di emissione ai quali è stato assegnato un limite sia in concentrazione che in flusso di massa verrà considerato il superamento dell'uno o dell'altro come inottemperanza alle prescrizioni autorizzative.
35. Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria dovranno essere annotate in un registro cartaceo dotato di pagine con numerazione progressiva oppure in un registro in formato digitale ove riportare:
 - la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo. Nel caso in cui si rilevi per una o più apparecchiature, connesse o indipendenti, un aumento della

frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi dovranno essere riviste in accordo con il Dipartimento A.R.P.A. territorialmente competente.

36. L'Azienda dovrà provvedere affinché sui camini per i quali è stato assegnato un limite emissivo:
- siano installate opportune prese per effettuare i campionamenti (tronchetti di prelievo);
 - vengano realizzati i presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - sia disponibile ai punti di prelievo o nelle immediate vicinanze la fornitura di energia elettrica di rete.

Qualora l'Azienda non potesse garantire dei presidi fissi per gli operatori addetti ai prelievi dovrà garantire l'accesso in sicurezza ai punti di prelievo per l'esecuzione delle verifiche analitiche, entro un massimo di due ore dalla richiesta, per mezzo di un presidio mobile adeguatamente attrezzato.

37. L'esercizio e la manutenzione degli impianti produttivi e/o di abbattimento devono essere tali da garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati e il massimo contenimento delle emissioni diffuse e degli odori.
38. La Società dovrà dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio, delle date in cui intende effettuare i rilevamenti analitici prescritti.
39. Nei casi in cui i prelievi per i quali è già stata effettuata la comunicazione di cui al punto precedente debbano essere rimandati a causa di problemi oggettivi e documentabili (ad esempio: condizioni meteo avverse, problemi/rotture della strumentazione/attrezzatura necessaria all'esecuzione dei prelievi, ecc..), potranno essere fissate nuove date per l'esecuzione degli stessi, anche con anticipo ridotto rispetto a quanto disposto al punto precedente, a patto che vengano concordate, tramite comunicazioni trasmesse per posta elettronica certificata, con il competente Dipartimento dell'A.R.P.A..
40. I metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nel monitoraggio di competenza del gestore, sono individuati ai sensi dell'art. 271 comma 17 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 183/2017, sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti. Qualora il laboratorio intenda utilizzare un metodo diverso da quelli indicati, dovrà dimostrarne l'equivalenza avvalendosi della norma specifica UNI EN 14793:2017 dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento. Qualora invece non esista metodica analitica per l'inquinante da ricercare, dovrà essere dettagliatamente descritta la metodica utilizzata nel rapporto di prova redatto dal laboratorio incaricato. Al fine dell'individuazione delle metodiche si rimanda all'elenco delle norme tecniche CEN consultabili al sito internet: <https://www.arpa.piemonte.it/scheda-informativa/controlli-sulle-emissioni-atmosfera>
41. Gli esiti dei monitoraggi effettuati dal gestore dovranno essere trasmessi alla Provincia, al Comune e all'A.R.P.A. competenti, entro 60 giorni dalla data del rilevamento, utilizzando il format Report Autocontrolli Emissioni pubblicato sul sito internet: <https://www.arpa.piemonte.it/scheda-informativa/controlli-sulle-emissioni-atmosfera>. Eventuali ritardi dovranno preventivamente ed oggettivamente essere giustificati.

Prescrizioni riferita alla gestione dei solventi:

42. Il Gestore, in conformità alle prescrizioni dell'autorizzazione e comunque entro il 31 maggio di ogni anno fornisce all'autorità competente i dati di cui al punto 4.1 della parte I dell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e tutti gli altri dati che consentano di verificare la conformità dell'impianto o delle attività alle prescrizioni imposte dall'art. 275 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. utilizzando il modello denominato "Verifica di conformità per i gestori che sono tenuti a rispettare le prescrizioni della parte III o IV dell'Allegato III – (condizione A)" reperibili nel portale web dell'Amministrazione Provincia di Biella al seguente indirizzo: <https://www.provincia.biella.it/aree-tematiche/ambiente/qualita-dellaria/piano-di-gestione-solventi>.
43. Dovrà essere elaborato dall'Azienda, con periodicità annuale, un Piano di Gestione dei Solventi secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs.

		C/Nm ³	C/Nm ³				
5	8.000	20	160	16	5	46,3	592,64
07-1	15.000	20	300	24	5	46,3	1666,8
07-2	15.000	20	300	24	5	46,3	1666,8
14	8.000	20	160	18	5	46,3	666,72
38	5.000	50	250	24	5	46,3	1389
42	6.000	20	120	24	5	46,3	666,72
56 (in futuro sostituito dai camini 125, 126 e 127)	23.000	20	460	24	5	46,3	2555,76
96	25.000	1*	25	24	5	46,3	138,9
98	40.000	20	800	24	5	46,3	4444,8
113	15.000	20	300	24	5	46,3	1666,8
116	25.000	20	500	24	5	46,3	2778
119	47.000	50	2350	24	5	46,3	13056,6
128	15.000	20	300	24	5	46,3	1666,8
Totale Emissioni Scarichi Gassosi							32956,3

* Il valore computato è riferito al limite imposto per la DMF

Emissione diffusa (F): In considerazione che l'Azienda non effettua alcun recupero di solvente tale da permetterne la reimmissione nel processo produttivo. Tenuto conto che il limite massimo di emissione diffusa stabilito dall'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152 per le attività in oggetto risulta pari al 20% della quantità di solvente in ingresso.

Indicando con **I** (espresso in Kg di C/anno) la quantità complessiva di solventi organici (calcolata sommando i quantitativi utilizzati tal quali con le quantità contenute nei preparati acquistati) immessi in tutti i processi produttivi si può definire l'emissione diffusa massima come:

$$F = I \times 0,20 \text{ kg di C/anno}$$

Pertanto l'emissione totale massima risulta pari a:

$$O_1 + F = 32956,3 + F \text{ kg di C/anno}$$

- Non potrà quindi essere rilasciato in atmosfera, tramite captazione convogliata ed emissione diffusa, un quantitativo complessivo di solvente superiore a:
 - **32956,3 + F kg di C/anno** individuato sulla base della capacità nominale dell'impianto come indicata dal costruttore e dal gestore e riferito ai limiti di legge.
- Le modifiche sostanziali saranno computate sempre in relazione alla suddetta capacità nominale.

SCHEMA DEI PUNTI DI EMISSIONE

N. punto di emiss.	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp. [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione e dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
5	Reparto gomma – preparazione semilavorati – aspirazione calandra e miscelatori	8.000	16	Continua	35	COV	20	0,160	9	0,45	-
						Cloro e suoi composti (espressi come HCl)	5	0,040			
7-1	Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo 1	15.000	24	Continua	20	COV	20	0,300	13	0,50	-
						Cloro e suoi composti (espressi come HCl)	5	0,075			
7-2	Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo 2	15.000	24	Continua	20	COV	20	0,300	13	0,50	-
						Cloro e suoi composti (espressi come HCl)	5	0,075			
14	Reparto gomma – preparazione mescole – aspirazione mescolatore a cilindri	8.000	18	Continua	30	COV	20	0,160	9,7	0,5	-
						Cloro e suoi composti (espressi come HCl)	5	0,040			
25	Reparto gomme – vulcanizzazione autoclave – cappa di aspirazione zona autoclave	7.000	5-10 min./ciclo	Discontinua	20	Emissioni trascurabili		7	0,25 x 0,88	-	
38	Reparto nastri – spalmatura – aspirazione localizzata entrata I forno linea SP02	5.000	24	Continua	40	Polveri totali (per operazioni di spalmatura di PVC)	10	0,050	7	0,40	-
						C.O.V. - (per operazioni di spalmatura di mescole in solvente)	50	0,250			
						DMF* (per operazioni di spalmatura di PU in DMF)	2	0,010			

N. punto di emiss.	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp. [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione e dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
42	Reparto nastri – vulcanizzazione in continuo – aspirazioni vulcanizzazione in continuo	6.000	24	Continua	20	COV	20	0,120	6	0,35	-
						Cloro e suoi composti (espressi come HCl)	5	0,030			
55	Reparto cinghie – spalmatura – esaustione forno	1.500	16	Continua	20	COV	20	0,03	5,7	0,3	-
56 ¹	Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrici in continuo	Dismesso									
57	Reparto gomme – finizione – aspirazioni localizzate smerigliatrice	16.500	24	Continua	Amb.	Polveri totali	10	0,165	9	0,70	Ciclone e filtro a maniche
60	Laboratorio – Aspirazione mescolatore laboratorio gomma	emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 in quanto riconducibile alle attività di cui alla lettera jj) della Parte Prima dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06: “jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. [...]”									
62	Laboratorio - aspirazione pressa laboratorio gomma	emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 in quanto riconducibile alle attività di cui alla lettera jj) della Parte Prima dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06: “jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. [...]”									
64 ³	Generatore di calore OMP1	6.000	24	Continua	200	Polveri totali ⁴	5	0,030	9	0,5	-
						Ossidi di azoto NO _x (espressi come NO ₂)	150	0,900			
						Monossido di carbonio	100	0,600			

N. punto di emiss.	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp. [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione e dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
66 ²	Generatore di calore OMP2	6.000	24	Continua	200	Polveri totali ⁴	5	0,030	9	0,55	-
						Ossidi di azoto NO _x (espressi come NO ₂)	150	0,900			
						Monossido di carbonio	100	0,600			
76 ^{2,3}	Generatore di vapore alimentato a metano [Pot. 1.550 kW]	2.000	24	Continua	150-200	Polveri totali ⁴	5	0,010	9	0,30	-
						Ossidi di azoto NO _x (espressi come NO ₂)	150	0,300			
						Monossido di carbonio	100	0,200			
79	Centrale termica mensa aziendale	Impianto termico civili di cui al Titolo II della Parte V del D.Lgs. 152/06									
87	Laboratorio - aspirazione fornello spalmatrice laboratorio gomma	emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 in quanto riconducibile alle attività di cui alla lettera jj) della Parte Prima dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06: "jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. [...]"									
88	Laboratorio - aspirazione fornello spalmatrice laboratorio gomma	emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 in quanto riconducibile alle attività di cui alla lettera jj) della Parte Prima dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06: "jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. [...]"									
96	Reparto nastri – spalmatura – aspirazione linee spalmatura con DMF	25.000	24	Discontinua per lotti	35	DMF	2	0,050	12	0,99	Torre di lavaggio a piatti
97	Trattamento corona – Calandra CA04	1.500	24	occasionale	Ambiente	Emissioni trascurabili			6	0,20	-
98 ⁵	Reparto gomma e reparto nastri – preparazione mescole e spalmatura	40.000	24	Continua	100	COV	20	0,8	13	1,2	Post-combustore termico rigenerativo

N. punto di emiss.	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp. [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione e dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
106	Reparto cinghie – polverizzazione polimero – Sfiato azoto raffreddamento	Max 600	24	Continua	da -30°C a ambiente	Emissioni trascurabili			9	0,20	Filtro a maniche
107	Reparto cinghie - Sfiato serbatoio stoccaggio azoto liquido					Emissioni trascurabili					
108	Reparto cinghie - Sfiato serbatoio stoccaggio azoto liquido					Emissioni trascurabili					
110	Laboratorio – aspirazione cappa laboratorio strumentale					emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 in quanto riconducibile alle attività di cui alla lettera jj) della Parte Prima dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06: “jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. [...]”					
111	Trattamento corona – Linea di spalmatura SP06	1.500	24	Occasionale	Ambiente	Emissioni trascurabili			6	0,20	-
112	Reparto gomma – pesatura – aspirazioni localizzate pesatura e granulatrice, e aspirazioni localizzate rettificatrici	25.000	24	Continua	Ambiente	Polveri totali	10	0,250	7	0,70	Filtro a maniche
113	Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo	15.000	24	Continua	20	COV	20	0,300	10	0,50	-
						Cloro e suoi composti (espressi come HCl)	5	0,075			
114	Reparto gomme – finizione – aspirazioni localizzate smerigliatrice	20.000	24	Continua	Ambiente	Polveri totali	10	0,200	9	0,65	-

N. punto di emiss.	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp. [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione e dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
115	Reparto nastri – preparazione mescole – aspirazione tagliasacchi e pesatura PVC	1.500	24	Continua	Ambiente	Polveri totali	10	0,015	7	0,15	Filtro a pannelli
116	Reparto nastri – calandratura e goffratura – aspirazioni calandre e goffratrice	25.000	24	Continua	40	Polveri	10	0,250	13	0,90	Filtro a coalescenza
						COV	20	0,500			
						Cloro e suoi composti (espressi come HCl)	5	0,125			
						Formaldeide	1	0,025			
117	Trattamento corona – Impianto pilota Calandra CA02	emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 in quanto riconducibile alle attività di cui alla lettera jj) della Parte Prima dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06: “jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. [...]”									
119	Reparto nastri – spalmatura – aspirazione linee spalmatura PVC	47.000	24	Discontinua per lotti	40	Polveri totali	10	0,47	12	0,95 allo sbocco 1,9 p.to camp	Filtro a coalescenza + carboni attivi + Imp. abbattimento odore
						COV	50	2,35			
121	Reparto gomma – preparazione mescole – aspirazione localizzata mescolatore chiuso	1.700	24	Discontinua per lotti	Ambiente	Polveri totali	10	0,017	8	0,25	Filtro a maniche
123	Reparto estrusione – estrusione profili PU e PVC – aspirazione localizzata avvio estrusori	1.000	fino a 30 minuti	Discontinua per lotti	Ambiente	Polveri totali	Emissioni trascurabili		2,5	0,08	Filtro a cartucce
						COV					
124	Reparto gomma – pesatura – aspirazioni localizzate pesatura e granulatrice	7.000	16	Continua	Ambiente	Polveri totali	10	0,070	12	0,40	Filtro a maniche

N. punto di emiss.	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp. [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione e dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
125 ⁶	Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo	7.500	24	Continua	20	COV	20	0,150	13	0,5	-
						Cloro e suoi composti (espressi come HCl)	5	0,037			
126 ⁶	Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo	7.500	24	Continua	20	COV	20	0,150	13	0,5	-
						Cloro e suoi composti (espressi come HCl)	5	0,037			
127 ⁶	Reparto gomma – vulcanizzazione in continuo – aspirazione vulcanizzatrice in continuo	7.500	24	Continua	20	COV	20	0,150	13	0,5	-
						Cloro e suoi composti (espressi come HCl)	5	0,037			
128- Polveri ⁷	Reparto nastri – spalmatura – aspirazione spalmatura polveri PU	15.000	24	Discontinua per lotti	40	Polveri	10	0,150	12	1	Seconda torre di lavaggio a piatti
						COV	20	0,300			
128- WBS ⁷	Reparto nastri – spalmatura – aspirazione spalmatura WBS	15.000	24	Discontinua per lotti	40	COV	20	0,300	12	1	Prefiltro e doppia torre di lavaggio a piatti

- 1) Punto di emissione dismesso e sostituito dai camini 125, 126 e 127.
- 2) Valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.
- 3) L'impianto Tecnositer, risulta essere utilizzato marginalmente ed in modo estremamente frammentario e discontinuo, con un impiego inferiore alle 500 ore/anno. In analogia con quanto previsto dal comma 15 dell'art. 273-bis del D.lgs. 152/06, è escluso dalle attività di monitoraggio periodico delle emissioni in atmosfera dal 01/01/2023.
- 4) Il valore limite di emissione si considera rispettato e pertanto non si prevede l'effettuazione di autocontrolli per tale parametro.
- 5) Per il trattamento termico dei gas in uscita dal processo, la temperatura nella camera di combustione deve essere misurata in continuo. A questo controllo è associato un sistema di allarme qualora le temperature escano dall'intervallo di temperatura ottimizzato.
- 6) Punti di emissione con sbocco orizzontale.
- 7) Il camino 128 benché unico è stato inserito due volte, con parametri analitici differenti, al fine di tenere conto delle diverse attività che possono essere ad esso convogliate.

Il Dirigente/Responsabile
Graziano Stevanin

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa